



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 326/15/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 maggio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la segnalazione pervenuta al Comitato regionale per le comunicazioni della regione Toscana, in data 19 maggio 2015, con la quale la sig.ra Lucia Bardini, candidata al Consiglio regionale della Toscana per la lista “Movimento 5 Stelle Toscana”, ha denunciato la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Comune di Greve in Chianti, con riferimento alla pubblicazione, sul profilo *Facebook* istituzionale dell’amministrazione di due comunicati. Il primo riguarda un’iniziativa pubblica, svoltasi il 4 maggio 2015, sul tema “*Meningite e vaccinazioni: luci e ombre*”, pubblicizzata attraverso un volantino, con il logo del Comune in testa, che riporta la presenza all’iniziativa del Sindaco, Paolo Sottani, e dell’Assessore Maria Grazia Esposito che risulta essere la candidata alle prossime elezioni regionali (Circoscrizione Firenze 2), nella Lista del Partito Democratico. Il volantino è stato pubblicato e distribuito ai cittadini. Il secondo evento riguarda la manifestazione “*La Vetrina delle Città Slow*”, svoltasi il 9 e 10 maggio 2015 sempre a Greve in Chianti, pubblicizzata attraverso una *brochure* distribuita ai cittadini, con il logo del Comune in testa che riporta la presenza del sindaco, Paolo Sottani, e degli Assessori Stefano Romiti e Gionni Pruneti;

VISTA la nota in data 22 maggio 2015 (prot. n. 44958) pervenuta dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana con la quale, a seguito delle controdeduzioni presentate dal Sindaco del Comune di Greve in Chianti in data 21 maggio 2015, sono state trasmesse le risultanze istruttorie in merito agli esiti del procedimento avviato nei confronti del suddetto Comune per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale. In particolare, considerato il ruolo di candidata alle prossime elezioni regionali che l’Assessore Esposito riveste in questa fase della campagna elettorale, il Co.re.com. ha ritenuto sussistente la violazione riguardo al requisito dell’impersonalità della comunicazione e ha invitato l’Amministrazione comunale a cessare ogni forma di comunicazione istituzionale in forma personale e a rimuovere dal proprio profilo *Facebook* istituzionale i materiali oggetto di segnalazione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dalla quale risulta che il Sindaco del Comune di Greve in Chianti, nella nota trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, ha ribadito il carattere di indispensabilità della comunicazione istituzionale prodotta, chiedendo di mantenerne la pubblicazione;

PRESA VISIONE dei comunicati stampa “*Meningite e vaccinazioni: luci e ombre*” e “*La Vetrina delle Città Slow*”, oggetto delle citate segnalazioni e allegati alla documentazione istruttoria, pubblicati sul profilo *Facebook* istituzionale dell’amministrazione, e ancora consultabili alla data di conclusione degli accertamenti istruttori e, come risulta dalla documentazione trasmessa dal Comitato, distribuiti alla cittadinanza;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dal citato art. 9 è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2015;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO pertanto che le iniziative oggetto di segnalazione appaiono riconducibili nel novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 e risultano essenzialmente diretti a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'amministrazione comunale uscente;

RILEVATO che i volantini oggetto di doglianza sono stati distribuiti alla cittadinanza ad opera dell'Amministrazione comunale, condotta rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RILEVATO in particolare che la diffusione dei predetti volantini alla cittadinanza ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto successiva alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali e comunali (16 aprile 2015);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO in particolare che le iniziative denunciate risultano prive dei requisiti cui la norma ancora, cumulativamente, la deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto tali comunicati, distribuiti ai cittadini, recanti l'indicazione dell'Assessore Esposito, candidata alle prossime elezioni regionali nel primo comunicato, e della presenza del Sindaco Paolo Sottani e degli Assessori Stefano Romiti e Gionni Pruneti nel secondo comunicato, riportano notizie sull'operato dell'amministrazione e appaiono di chiara valenza propagandistica ed enfatica delle iniziative del Comune, strumentali dunque a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'Amministrazione comunale uscente. Gli stessi, inoltre, recano entrambi il logo del Comune;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la diffusione dei comunicati oggetto di segnalazione integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di aderire alle conclusioni formulate dal Comitato Regionale per le comunicazioni della Toscana ritenendo integrata la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/00 in relazione all'intervenuta diffusione presso la cittadinanza, durante il periodo elettorale, dei suddetti volantini privi del requisito dell'impersonalità;

RITENUTA, l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Greve in Chianti di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro 24 ore dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della diffusione dei comunicati dal titolo *“Meningite e vaccinazioni: luci e ombre”* e *“La Vetrina delle Città Slow”*. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Direzione Contenuti Audiovisivi - Ufficio pluralismo, obblighi di servizio pubblico, pubblicità e tutele – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507550, o all'indirizzo di posta elettronica certificata *agcom@cert.agcom.it*, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Greve in Chianti, al segnalante e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana.

Roma, 25 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani